



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI PARMA**  
**Sezione fallimentare**

riunito in camera di consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:  
Dott. Pietro Rogato - Presidente e Giudice Relatore;  
Dott. Nicola Sinisi - Giudice;  
Dott. Enrico Vernizzi - Giudice;  
ha pronunciato la seguente

SENT. FALL. N. 8/17  
REG. FALL. N. 8/17  
CRON. N. 1517/17  
Ref. 164/17

**SENTENZA**

avente ad oggetto la dichiarazione di fallimento nei confronti di  
“**COGER ITALIA s.r.l.**”, con sede a Parma in via Alfredo Veroni s.n., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Parma 03034290753, REA Cciaa di Parma 234570, in persona dell'Amministratore Unico Gerardi Diego, nato a San Pietro in Lama (LE) il 18/01/1969, codice fiscale GRR DGI 69A18 I115D, residente a Parma in via Fratelli Bandiera n. 7.

.....

A scioglimento della riserva assunta dal G.D. all'udienza 20/9/2017;

- visto il ricorso (**65/2017 r.g. Prefall.**) con il quale il creditore **OPERE EDILI G.B. di Gamba Igor s.a.s.**, rappresentato e difeso dagli avv. Daniele Cericola e Guido Garelli del Foro di Torino, presso il cui studio a Torino in via del Carmine n. 2 si è elettivamente domiciliato, ha chiesto il fallimento dell'impresa sopra indicata;
- ritenuta la competenza del giudice adito in quanto l'impresa debitrice ha sede legale nel capoluogo del circondario di questo Tribunale;
- rilevata la regolarità delle notifiche previste dalla normativa fallimentare;

- considerato che lo svolgimento di attività commerciale da parte della società convenuta può evincersi dall'esame della visura del Registro delle Imprese da cui emerge come essa abbia ad oggetto *"l'installazione e manutenzione di impianti elettrici civili ed industriali ... costruzioni edilizie residenziali e non residenziali per conto proprio o di terzi ..."*;
- ritenuto che gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento (e sul concordato preventivo) quando dimostrino<sup>(1)</sup> il possesso congiunto di determinati requisiti patrimoniali ed economici specificati all'art. 1 l.f. e nella fattispecie la società convenuta è risultata contumace nel procedimento pre-fallimentare per cui ha omesso di produrre ogni prova al riguardo;
- ritenuto che, come ha chiarito la prevalente giurisprudenza *"lo stato di insolvenza si identifica con una situazione di impotenza economica, che si realizza quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni alle scadenze pattuite, ossia quando la mancanza di liquidità e di credito è tale da comportare, nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie, o l'inosservanza delle scadenze stabilite o l'impossibilità di reperire, in un ragionevole lasso di tempo, quei mezzi normali di pagamento idonei ad estinguere le passività non più dilazionabili, rimanendo irrilevante che l'attivo patrimoniale sia superiore al passivo."* (v. Cass. Sez. I 14/4/1992, n° 4550; Cass. Sez. I 28/1/2008, n° 1760; Cass. Sez. I n. 28/2/2007, n° 4766; Cass. Sez. Unite 13/3/2001, n. 115; Cass. Sez. I n. 28/2/2000, n° 2211);
- ritenuto che parte attrice ha dimostrato la sussistenza e l'entità del credito azionato, peraltro già oggetto di accertamento monitorio e definitivamente provvisto di esecutività;
- rilevato che lo stato di insolvenza della società debitrice si ricava da una pluralità

<sup>1</sup> *L'onere della prova dell'inammissibilità del fallimento incombe sul debitore contro il quale sia stata presentata la relativa istanza, anche se l'onere della prova della sua qualità di imprenditore commerciale incombe sul creditore istante* (v. Cass. Civ. sez. I 15/5/2009 n° 11309; v. Corte Costituzionale sentenza n° 198 dell'1/7/2009 che ha dichiarato infondata la q.l.c. dell'art. 1 l. fall. -come modificato dal d.lg. 5/06 e dal d.lg. 169/07- nella parte in cui stabilisce che l'onere della prova relativo alla dimostrazione dei requisiti di non assoggettabilità a fallimento per le dimensioni dell'impresa gravi sul debitore, in riferimento all'art. 76 cost. )

di elementi sintomatici, rappresentati nel caso concreto dall'inadempimento denunciato in atti, dalla infruttuosità dei tentativi di riscossione coatta, dall'esistenza di una procedura esecutiva in corso, dal mancato deposito dei bilanci (Corte di Cassazione - sentenza n. 19051 del 19.09.2011), dalla sussistenza di rilevanti debiti erariali così come evidenziati dall'estratto di ruolo prodotto dal concessionario della riscossione;

- rilevato infine che l'ammontare del credito azionato dal ricorrente è superiore al limite di 30.000,00 euro fissato dall'art. 15 l.f.;
- ritenuto pertanto che sussistono i presupposti soggettivi ed oggettivi per la dichiarazione di fallimento;

P.Q.M.

Visti gli artt. 1, 5 e 16 della legge fallimentare,

DICHIARA

il fallimento della "**COGER ITALIA s.r.l.**", con sede a Parma in via Alfredo Veroni s.n., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Parma 03034290753, REA Cciaa di Parma 234570, in persona dell'Amministratore Unico Gerardi Diego, nato a San Pietro in Lama (LE) il 18/01/1969, codice fiscale GRR DGI 69A18 I115D, residente a Parma in via Fratelli Bandiera n. 7;

NOMINA

il Giudice dott. Pietro Rogato delegato alla procedura;

NOMINA

Il Dott. Antonio Gaetano, dottore commercialista con studio in Parma, via Pini n°57/A, Curatore del fallimento;

ORDINA

al fallito di depositare i bilanci e le scritture contabili, entro tre giorni;

ASSEGNA

ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di giorni 30 prima dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo per presentare le proprie domande con le modalità di

cui all'art.93 della legge fallimentare; visti gli artt. 84 e 87 della legge fallimentare dispone l'esecuzione dell'inventario in via immediata.

**STABILISCE**


che si procederà all'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato all'udienza del giorno 29/gennaio/2018,ore 11,30;

**DICHIARA**

la sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Parma il 29/settembre72017.

Il Presidente e Giudice Relatore

  
Dott. Pietro Rogato

